

Codice A1813B

D.D. 17 maggio 2021, n. 1305

R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 55/2021 relativa a "Lavori di sistemazione idraulica del Rio Grana nel centro abitato e sistemazione infrastrutture della viabilità" - Intervento approvato con D.G.R.- n. 36-7661 del 5 ottobre 2018. Codice Intervento TO_CIPE_98-17_12-18_68; importo complessivo E 300.000,00. Richiedente: Comune di Bibiana (TO)



ATTO DD 1305/A1813B/2021

DEL 17/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 55/2021 relativa a "Lavori di sistemazione idraulica del Rio Grana nel centro abitato e sistemazione infrastrutture della viabilità" - Intervento approvato con D.G.R.- n. 36-7661 del 5 ottobre 2018. Codice Intervento TO_CIPE_98-17_12-18_68; importo complessivo € 300.000,00.

Richiedente: Comune di Bibiana (TO)

Il Comune di Bibiana ha presentato richiesta per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i., per lavori di sistemazione idraulica del Rio Grana in centro abitato e sistemazione infrastrutture della viabilità, in Comune di Bibiana (TO). Il suddetto intervento risulta inserito nel Piano operativo di investimento per gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di cui alla Delibera CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018 approvato con D.G.R. n. 36-7661 del 5/10/2018. Con successiva Determinazione Dirigenziale n.3527 del 31/10/2018, la Direzione Opere Pubbliche, Settore Infrastrutture e Pronto intervento, ha approvato con l'Allegato "A" l'elenco degli interventi ed il relativo finanziamento, assegnando al Comune di Bibiana l'importo di € 300.000,00.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- sistemazioni spondali, mediante realizzazione di scogliere in massi di cava posati a secco, altezza media in elevazione variabile tra 1,20 e 2,50 m, fondazione spessore 1,00 m, come di seguito dettagliati, procedendo da monte verso valle:
 - a monte del ponte su Via Bagnolo, in sponda sinistra lunghezza 55,00 m e 35,00 m; in sponda destra lunghezza 67,00 m e 9,00 m;
 - a valle del ponte su Via Bagnolo in sponda sinistra lunghezza 4,00 m, 20,00 m e 63,00 m;
- rifacimento di ponticello esistente, sito a monte di via Bagnolo, con realizzazione di nuovo

manufatto in cemento armato a sezione scatolare, con luce netta di 4,00 m e lunghezza 5,00 m, spessore della platea di fondazione pari a 0,50 m, spessore dei piedritti e dell'impalcato pari a 0,40;

- realizzazione di soglia in massi cementati, a monte (dim. 10,00 m per 1,00 di spessore) ed a valle (dim. 8,50 m per 1,00 di spessore) del nuovo ponticello in c.a., a protezione del fondo alveo da fenomeni di erosione;
- disalveo di materiale d'alveo accumulato in sponda sinistra orografica (24,50 mc), a monte del ponticello in c.a.;
- consolidamento delle fondazioni del ponte esistente su via Bagnolo e delle difese a monte ed a valle, con realizzazione di una platea in cemento armato gettato in opera, con scivolo posto a monte, per una lunghezza complessiva di 28,00 m e spessore 0,40 m e abbassamento del fondo alveo in prossimità del ponte di circa 50 cm;
- realizzazione di soglie in massi cementati, una a valle della nuova platea in c.a., di lunghezza di 10,00 m, l'altra a monte del ponte su via Bagnolo, per consolidamento del fondo del fosso lato strada che si immette nel Rio Grana, in sponda destra;
- realizzazione di interventi puntuali di ripristino e consolidamento delle difese esistenti in cemento armato poste in sponda destra orografica, a valle del ponte di via Bagnolo, tramite ricostruzione dei copriferro e risarcitura delle lesioni, con apposite malte antiritiro;
- demolizione di una canaletta pensile di una bealera esistente posta a valle delle opere elencate, che ad oggi riduce drasticamente e inadeguatamente la sezione idrica del corso d'acqua;
- ripristino della continuità della bealera esistente mediante:
 - attraversamento in subalveo del Rio Grana, con posa di tubazione in c.a. del diametro di 100 cm, con l'estradosso posto ad un metro di profondità dal fondo alveo,
 - realizzazione di soglia in massi cementati, lunghezza 10,00 m, a protezione del fondo alveo dall'erosione;
 - posa, su entrambe le sponde, di due pozzetti in cemento armato delle sezioni nette interne di 150 x 150 cm e dell'altezza utile di 4,00 m, con soletta carrabile e chiusini in ghisa D400;
 - realizzazione di due scogliere in massi di cava posati a secco, lunghezza 10,00 m e altezza in elevazione 1,50 m, finalizzate al consolidamento e protezione delle sponde e dei pozzetti;

All'istanza sono allegati gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, redatto dall'Ing. Gianluca Odetto, dello studio tecnico associato Hydrogeos con sede in Loranze (To), Strada Provinciale 222, n. 21, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dai seguenti elaborati:

- Elab. A – Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica
- Elab. C – Relazione geologica, geotecnica e di calcolo strutturale
- Elab. D – Relazione Idrologico-Idraulica
- Tav. 01 – Corografia e catastale
- Tav. 02.A – Planimetria di rilievo tratto di monte
- Tav. 02.B – Planimetria di rilievo tratto di valle
- Tav. 03.A – Planimetria di progetto tratto di monte
- Tav. 03.B – Planimetria di progetto tratto di valle
- Tav. 04 – Profilo longitudinale intervento in prossimità del ponte di Via Bagnolo
- Tav. 05 – Particolari e sezioni tipo
- Tav. 07 – Idrologia

Il Comune di Bibiana ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto con D.G. n. 106 del 17.12.2019.

In data 1.12.2020 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, sono state richieste integrazioni inerenti il calcolo dei volumi di scavo e la produzione di ulteriori sezioni trasversali del Torrente Grana, nonché chiarimenti sulla titolarità dell'attraversamento a monte di Via Bagnolo e della canaletta pensile oggetto di rifacimento.

In data 12.12.2020 con nota prot. com.le 7176 (pervenuta in data 17.12.2020 prot. 63279/A1813B) sono pervenuti i seguenti elaborati:

- Tav. 08 – Sezioni di progetto
- Elaborato L – Computo dei volumi

L'elaborato "L", contenente il calcolo analitico dei volumi di scavo e riporto, chiarisce che il totale del materiale di scavo ammonta a 1.774,60 mc di cui 457,79 mc da riutilizzare come riporto per imbottimento delle sponde, ed i rimanenti 1.316,81 mc, derivanti da aree di proprietà privata sono da smaltire in discarica.

Inoltre con successiva nota in data 14.01.2021 (pervenuta in data 17.01.2021 prot. 2021/A1813B), ad integrazione di quanto trasmesso con prot. 7176, sono stati forniti chiarimenti in merito alla titolarità degli attraversamenti, da cui si evince che sia la ricostruzione ed ampliamento del ponticello in c.a. esistente, sia l'attraversamento in sub alveo del canale per irrigazione, sono di proprietà rispettivamente di privati e del Consorzio irriguo di Bibiana: pertanto, da parte di entrambi i soggetti, dovrà essere presentata idonea richiesta di concessione demaniale per i suddetti attraversamenti.

Infine con ultima nota in data 26.02.2021 prot. 1212 (pervenuta in data 27.02.2021 prot. 10271/A1813B) è stata presentata nuova relazione idrologica-idraulica a sostituzione dell'elaborato precedentemente trasmesso, nella quale sono stati utilizzati valori di scabrezza della sezione d'alveo nelle condizioni di progetto maggiormente rappresentativi del comportamento reale del deflusso idrico, in particolar modo in termini di velocità.

Si rileva che l'intervento nel suo complesso migliora le condizioni di deflusso del Rio Grana, sia nei confronti di fenomeni erosivi spondali, sia nei confronti dell'attraversamento oggetto di rifacimento e del ponte esistente su Via Bagnolo.

Pertanto, sulla base della successiva analisi della documentazione pervenuta, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;

- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 09.01.2020 prot. n. 1582 (pervenuto in pari data prot. n. 766/A1813B), già inviato anche a codesto comune;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bibiana ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua, nonché del nuovo ponticello in c.a., nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.), ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17.01.2018);
3. il piano di appoggio della fondazione delle scogliere e delle soglie in massi dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. le scogliere in progetto dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda o raccordate senza soluzione di continuità con i tratti di scogliera e muri di sponda esistenti, nonché con le spalle degli attraversamenti nuovi ed esistenti;
5. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti le scogliere e le soglie/pavimentazioni dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi

d'acqua, ma provenire da cava; dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare dovranno avere diametro minimo pari a 0,80 m, volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 10,0 kN (secondo quanto riportato nei calcoli par. 9.2 della Relazione idrologica-idraulica);

7. l'estradosso dell'attraversamento in subalveo del Rio Grana con la nuova tubazione in c.a. del canale irriguo, dovrà avvenire ad una profondità di almeno 1,00 m rispetto al fondo alveo;
8. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; quello proveniente da scavi su sedime non demaniale potrà essere allontanato dall'alveo e conferito a discarica;
9. il materiale derivante dalla demolizione di manufatti interferenti con il sedime del Rio Grana dovrà essere allontanato dall'alveo;
10. l'eventuale materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
11. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto

autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 1582 del 9.01.2020, già trasmessa a codesto comune.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni